

MALETTI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 1982,

t r a

la Direzione della Ditta F.LLI MALETTI S.p.A.

e

il Consiglio di Fabbrica dello stabilimento,

dopo ampia discussione sulle richieste presentate per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, si è convenuto quanto segue:

1) OCCUPAZIONE - INVESTIMENTIa) Modifica organizzazione del lavoro

L'Azienda si rende disponibile ad esaminare e discutere eventuali proposte del Consiglio di Fabbrica per una migliore utilizzazione degli impianti e dei vari reparti, anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 3, lettera d).

b) Incremento occupazione e sua qualificazione

In caso di maggiore richiesta di produzione rispetto a quella attuale, verrà valutata la consistenza dell'organico con il Consiglio di Fabbrica, come fatto in passato.

Per quanto riguarda la qualificazione, il personale continuerà a ruotare su diverse posizioni secondo le consuetudini aziendali.

c) Decentramento produttivo

Dato lo scarso utilizzo di tale tipo di prestazione, attualmente l'Azienda non è intenzionata a modificarne l'entità. Essa si rende tuttavia disponibile a discuterne col C.d.F. qualora se ne presentasse l'esigenza.

d) Ristrutturazioni varie

E' intenzione dell'Azienda unificare i due reparti spedizione usufruendo dell'attuale reparto strutto e spedizioni estero. Per poter realizzare quanto sopra si rende tuttavia necessario trovare diversa idonea ubicazione al reparto strutto, nonché ad altre attività complementari, lavanderia compresa. Nel reparto cotti verrà sostituita una vasca di cottura.

2) A M B I E N T E

Verrà consultato personale tecnico per la sistemazione definitiva della tettoia sopra la sala terminale del reparto lavorazione.

3) ORARIO DI LAVOROa) F e r i e

Si conferma la validità dell'accordo 12/2/82.

b) Lavoratori stagionali

Si conviene di annullare il preavviso di 1 mese di cui al punto 2) dell'accordo 29/4/80, in quanto lo stesso ostacola la

tempestiva assunzione dei lavoratori in questione.

c) Periodi di riduzione orario di lavoro (36 ore)

Si conferma la validità dell'accordo 12/2/82.

d) Lavoro oltre le 40 ore settimanali

Fermo restando quanto disposto dall'art.14 del vigente CCNL e riconoscendo che nonostante l'assunzione di personale avventizio, durante le punte stagionali di lavoro permane la necessità di far ricorso a prestazioni oltre le 40 ore settimanali, le parti, impegnandosi a ricercare convenienti soluzioni tese a contenere il più possibile la richiesta di tali prestazioni, ne stabiliscono qui di seguito le modalità di esecuzione:

- dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno le prestazioni oltre le 40 ore settimanali verranno retribuite con la maggiorazione del 60%, la quale assorbirà quella contrattualmente prevista (45%).

In alternativa, all'atto del superamento del tetto individuale di 50 ore, ciascun dipendente avrà la facoltà di optare per il godimento di successivi riposi straordinari, per un numero di ore massimo pari a quello eccedente detto limite e previa richiesta individuale da rivolgersi all'Ufficio Personale.

A fronte di tali prestazioni verrà corrisposta la sola maggiorazione del 45%, rimandando il pagamento della relativa retribuzione ordinaria al momento del godimento di tali riposi che dovrà avvenire entro il 31/8 dell'anno successivo, dietro richiesta del dipendente o dell'azienda, al di fuori dei periodi di maggiore intensità produttiva e, in ogni caso, salvo benessere dell'azienda stessa.

I riposi di cui sopra non sono cumulabili con le ferie, ex festività e 36 ore.

- dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, i lavoratori si impegnano ad effettuare prestazioni oltre le 40 ore settimanali, a richiesta dell'Azienda, purchè queste abbiano caratteri di occasionalità (evasione ordini eccezionali, ritardo nell'acquisizione di ordini ricorrenti, nonché avuto riguardo ad altri periodi di maggiore intensità produttiva: Pasqua, periodo estivo ecc.).

A fronte di tali prestazioni verrà corrisposta la normale retribuzione con la maggiorazione del 45%.

Il ricorso alle prestazioni di cui sopra sarà richiesto dall'azienda tramite il Consiglio di Fabbrica, secondo le esigenze tecnico-produttive contingenti.

4) INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Nel corso della validità del presente accordo verranno effettuati passaggi di categoria come appresso specificato:

n° 7	con decorrenza	1° giugno 82
" 8	" "	1° giugno 83
" 7	" "	1° giugno 84.

I nominativi dei lavoratori che usufruiranno dei suddetti passaggi saranno esaminati congiuntamente fra Direzione e Consiglio di Fabbrica.

./.

5) PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione attualmente in atto verrà aumentato dei seguenti importi mensili:

- Con decorrenza 1/6/82

6° livello	£.	7.150
5° "	"	9.300
4° "	"	7.850
3° "	"	9.650
3° " /A	"	9.650
2° "	"	10.800
1° "	"	12.350

tali importi differenziati ripristinano il premio di produzione base uguale per tutti i livelli, annullando l'effetto degli assorbimenti operati ai sensi del C.C.N.L. 15 luglio 1977.

- Con decorrenza 1/6/83

Aumento di £. 6.000 uguale per tutti i livelli.

Corresponsione di ulteriori £. 5.000 per il 6° livello, da riproporzionare secondo i parametri contrattuali (100/200), come appresso specificato:

Livello	Parametro	Valore fisso	Valore parametrato	TOTALE
6°	100	6.000	5.000	11.000
5°	110	6.000	5.500	11.500
4°	120	6.000	6.000	12.000
3°	130	6.000	6.500	12.500
3°/A	145	6.000	7.250	13.250
2°	165	6.000	8.250	14.250
1°	200	6.000	10.000	16.000

- Con decorrenza 1/8/84

Aumento di £. 7.000 uguale per tutti, più ulteriori £. 5000 riparametrate come sopra, pertanto:

Livello	Parametro	Valore fisso	Valore parametrato	TOTALE
6°	100	7.000	5.000	12.000
5°	110	7.000	5.500	12.500
4°	120	7.000	6.000	13.000
3°	130	7.000	6.500	13.500
3°/A	145	7.000	7.250	14.250
2°	165	7.000	8.250	15.250
1°	200	7.000	10.000	17.000

Ferme restando le solite modalità di corresponsione.

6) ACQUISTO GRASSI

Si conferma la concessione del 50% di sconto sull'acquisto di gr.500 settimanali di grassi, con assoggettamento alle trattenu-  
te di legge del relativo controvalore.

7) GENERI IN NATURA

L'indennità sostitutiva generi in natura di cui all'accordo 29/4/80 sarà elevata, con decorrenza 1/6/1982, a £. 20.000.  
Ferme le solite modalità di corresponsione.

**8) UNA TANTUM**

Con la retribuzione relativa al corrente mese di giugno verrà corrisposto a tutti i lavoratori attualmente in forza, purchè iscritti a libro paga alla data del 1° maggio 1982, un importo una tantum di lire diecimila.

**9) DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decorre, salvo diverse specifiche previsioni, dal 1° giugno 1982 e scadrà il 30 aprile 1985.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO DI FABBRICA

L'AZIENDA